

**IL COMITATO ESECUTIVO (Art.17), dello Statuto è composto da:**

- ✓ il Presidente dell'ACI;
- ✓ il rappresentante dell'Amministrazione Vigilante;
- ✓ 8 membri designati mediante ELEZIONE del Consiglio Generale.

DURA IN CARICA 4 ANNI, IN COINCIDENZA CON IL QUADRIENNIO OLIMPICO E COMUNQUE SINO ALLA CONCLUSIONE DEL MANDATO DEL PRESIDENTE IN CARICA, PER QUALUNQUE RAGIONE DETERMINATA.

**IL CONSIGLIO GENERALE esercita le seguenti competenze, ad esso demandate dall'art.18 dello Statuto e dall'art.4, comma 3, lett. C), del Regolamento di Organizzazione dell'ACI:**

**Art.18 dello Statuto**

- a) delibera in via d'urgenza sui provvedimenti di competenza del Consiglio Generale di cui alle lettere c), d), e) del precedente art. 15.

Le deliberazioni adottate in via d'urgenza sono sottoposte alla ratifica del Consiglio Generale nella prima sua riunione;

- b) assume i provvedimenti autorizzativi entro i limiti per materia e per valore stabiliti dall'Assemblea e delibera sugli altri provvedimenti, anche in materia di personale, ad esso demandati dal regolamento di organizzazione dell'A.C.I., dal regolamento interno della Federazione e dalle altre disposizioni organizzative interne;

- c) autorizza il Presidente a promuovere giudizi;

- d) approva i budget annuali e i bilanci d'esercizio degli A.C. in termini di verifica del rispetto delle forme e delle scadenze di legge;

- e) istituisce tessere associative pluriennali.

**Art. 4 , comma 3, lett. C), del Regolamento di Organizzazione dell'ACI**

- a) bilancio sociale;
- b) piano annuale della comunicazione e degli eventi;
- c) indizione di procedure di selezione e reclutamento del personale e relativi bandi di concorso;
- d) piani di ristrutturazione finanziaria degli Automobile Club.
- e) ogni altro provvedimento ad esso delegato dal Consiglio Generale.

Il Consiglio Generale, il Comitato Esecutivo ed il Presidente adottano, entro i limiti per valore stabiliti per ciascuno di essi dall'Assemblea, i provvedimenti di approvazione ed autorizzazione, comprese le relative autorizzazioni alla spesa, concernenti:

- a) accordi, convenzioni e collaborazioni con gli Automobile Club e con Enti, Istituzioni ed Organismi ed altri soggetti terzi in materie riguardanti l'ACI o di interesse generale per la Federazione;
- b) accordi e convenzioni con le società controllate e relativi piani di attività e finanziamento;
- c) interventi sul patrimonio netto e versamenti in conto capitale nei confronti delle società partecipate;
- d) rilascio di fideiussioni, ipoteche, lettere di patronage e di altre garanzie comunque denominate;

- e) affidamenti bancari e finanziamenti comunque denominati ed apertura di conti correnti bancari finalizzati al perfezionamento di dette operazioni;
- f) acquisto, vendita e permuta di immobili;
- g) erogazione di contributi e conferimento di incarichi esterni secondo quanto stabilito per gli Organi dai regolamenti di Ente.